IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. VIII - Agosto 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », vol. XXVIII, 3 giugno-15 luglio 1936, N. 7-8).

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

I. **Sacri Concistori.** — Atti relativi al Concistoro segreto del 15 giugno 1936, e al Concistoro publico del 18 stesso mese e al Concistoro segreto seguìto immediatamente per la *clausio* e poi per l'*aperitio oris* agli eminentissimi cardinali Tedeschini, Sibilia, Marmaggi e Maglione e ai nuovi creati Mercati e Tisserant. (« A. A. S. », vol. XXVIII, p. 217).

II. **Lettera enciclica " Vigilanti cura " sul cinematografo** (29 giugno 1936. Ib., p. 249). (Ved. pag. seguente).

III. **Constituzioni apostoliche.** - 1. *De Yihsien.* — La Missione omonima *sui iuris* viene elevata al grado di Prefettura Apostolica. 9 dicembre 1935. (Ib., p. 225).

2. *Urbis.* Soppressa la parrocchia di S. Rocco, se ne assegnano i beni ad una parrocchia da erigere. 31 dicembre 1935. (Ib., p. 229).

3. *De Gariep.* La omonima Prefettura Apostolica viene elevata a Vicariato Apostolico, sotto il nome « De Aliwal ». 27 gennaio 1936. (Ib., p. 264).

IV. **Lettere apostoliche.** - 1. *Venerabilis Frater.* — S. Agostino è constituito patrono celeste della diocesi di Costantina e Ippona, 15 febbraio 1936. (Ib., p. 228).

2. *Ad munus nobis.* Viene eretta la nuova Nunziatura Apostolica nel Guatemala. 15 marzo 1936. (Ib., p. 230).

3. *Allatum ad Nos.* La chiesa di Nostra Signora di Buenos Ayres viene elevata a basilica minore. 10 febbraio 1936. (Ib., p. 265).

V. **Lettere.** - 1. A S. Em. il card. Verdier, arcivescovo di Parigi, mandato come Legato a consacrare la chiesa di Dakar. 12 gennaio 1936. (Ib., p. 231).

2. All'Em. card. Faulhaber, arcivescovo di Monaco e Frisinga, pel XXV di episcopato. 12 febbraio 1936. (Ib., p. 232).

3. All'Ecc.mo mons. Righetti, vescovo di Savona per il quarto centenario della Madonna della Misericordia. 16 luglio 1935. (Ib., p. 266).

4. A S. Em. il card. Minoretti, arcivescovo di Genova, mandato Legato alle feste centenarie della Madonna della Misericordia in Savona. 1° marzo 1936. (Ib., p. 268).

Lettera Enciclica del Sommo Pontefice all'Episcopato degli Stati Uniti per la elevazione morale e la missione educativa del cinematografo.

Ecco la traduzione italiana della Lettera Enciclica all'Episcopato degli Stati Uniti di America:

Nel seguire con occhio vigile, come richiede il Nostro Pastorale Officio, l'opera benefica dei Nostri Confratelli nell'Episcopato e di tutto il popolo fedele, Ci è stato sommamente gradito l'intendere i frutti che ha già raccolti e i progressi che va tuttora facendo quella provvida impresa da oltre un biennio iniziata, quasi una santa crociata, contro gli abusi delle rappresentazioni cinematografiche, affidata in modo particolare alla così detta « Legione della Decenza ».

Questo ottimo esperimento Ci porge ora una ben lieta opportunità di manifestare, con maggiore ampiezza, il Nostro pensiero sopra un argomento che riguarda da vicino la vita morale e religiosa di tutto il popolo cristiano.

Anzitutto esprimiamo la Nostra riconosenza alla Gerarchia degli Stati Uniti e ai suoi fedeli cooperatori per le importanti opere già compiute dalla « Legione della Decenza » sotto la sua direzione e guida. Ed è la riconoscenza Nostra tanto più viva, quanto più profonda era l'angoscia che sentivamo al riscontrare ogni giorno i tristi progressi — *magni passus extra viam* — dell'arte e dell'industria cinematografica nella rappresentazione del peccato e del vizio.

I.

Ogni qualvolta si è presentata l'occasione Noi abbiamo ritenuto dovere del Nostro altissimo Ufficio di richiamare su ciò l'attenzione non soltanto dell'Episcopato e del Clero, ma di tutte le persone rette e sollecite del pubblico bene.

Già nell'Enciclica *Divini illius Magistri*, abbiamo lamentato che « questi potentissimi mezzi di divulgazione (come il cinematografo) che possono riuscire, se ben governati dai sani principii, di grande

utilità all'istruzione ed educazione, vengono purtroppo spesso subordinati all'incentivo delle male passioni ed all'avidità del guadagno ». (« A. A. S. », 1930, vol. XXII, pag. 82).

Rinnovate prove di apostolica sollecitudine.

E nell'agosto 1934, rivolgendoCi ad una rappresentanza della Federazione Internazionale della stampa cinematografica, dopo avere rilevato la grandissima importanza che questo genere di spettacoli ha preso ai nostri giorni e la influenza larghissima che esercita sia nel promuovere il bene, come nell'insinuare il male, ricordavamo infine che bisogna pur applicare al cinematografo, perchè non attenti continuamente alla morale cristiana, o semplicemente umana, secondo la legge naturale, la norma suprema che deve reggere e regolare il grande dono dell'arte.

Ora l'arte ha quale compito essenziale, e come sua stessa ragione d'essere, quella di ragione perfettiva della personalità morale che è l'uomo, e perciò deve essere essa medesima morale. E concludevamo fra la manifesta approvazione di quelle elette persone — ancora Ci è caro ricordarlo — col raccomandare la necessità di rendere il cinematografo « morale, moralizzatore, educatore ».

Ed anche recentemente, nell'aprile cioè del corrente anno, ricevendo in gradita udienza un gruppo di delegati del Congresso Internazionale della stampa cinematografica, tenutosi in Roma, prospettavamo di nuovo la gravità del problema: caldamente esortavamo tutte le persone di buona volontà a nome della religione non solo, ma anche a nome del vero benessere morale e civile dei popoli, perchè si adoperassero con ogni mezzo che fosse in loro potere, quale appunto la stampa, affinchè il cinematografo possa diventare davvero un coefficiente prezioso di istruzione e di educazione, e non già di distruzione e di rovina per le anime.

Senonchè l'argomento è di tanta gravità per se stesso e per le condizioni presenti della Società, che crediamo necessario ritornarvi sopra; nè solo con particolari raccomandazioni, come nelle occasioni precedenti, ma con riguardo universale, al bisogno cioè non delle sole vostre diocesi, Venerabili Fratelli, ma di tutto l'orbe cattolico.

È necessario, infatti, e urgente il provvedere, che anche in questa parte i progressi dell'arte, della scienza e della stessa perfezione tecnica e industria umana, come son veri doni di Dio, così alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime siano ordinati, e servano praticamente all'estensione del Regno di Dio in terra, affinchè tutti, come ci fa pregare la S. Chiesa, profittiamo di essi in modo da non per-

dere i beni eterni: *sic transeamus per bona temporalia ut non amittamus aeterna.* (Orazione nella liturgia della terza domenica dopo Pentecoste).

Ora è certo, e da tutti riscontrato agevolmente, che i progressi dell'arte e industria cinematografica, quanto più meravigliosi erano divenuti, tanto più perniciosi ed esiziali si mostravano alla moralità ed alla religione, anzi alla onestà stessa della convivenza civile.

La lodevole opera dell'Episcopato americano.

Ciò riconobbero i direttori medesimi dell'industria negli Stati Uniti quando confessarono la responsabilità loro propria, di fronte al pubblico, anzi alla società intera; mentre nel marzo 1930 con un libero atto, posto di comune accordo, solennemente sancito dalle loro firme e promulgato per la pubblica stampa, presero insieme un impegno solenne di tutelare nell'avvenire la moralità dei frequentatori del cinematografo.

In questo Codice si dava la promessa che non verrebbe mai più prodotta nessuna pellicola atta ad abbassare il livello morale degli spettatori o tale da porre in discredito la legge naturale e umana, o da ingenerare simpatia per la violazione di essa.

Senonchè, nonostante una così saggia determinazione spontaneamente presa, i responsabili si mostrarono incapaci di attuarla e gli operatori apparvero non disposti a sottostare ai principii che si erano obbligati ad osservare.

Essendosi perciò l'impegno suddetto dimostrato scarsamente efficace e continuandosi nel cinematografo l'esibizione del vizio e del delitto, sembrava ormai quasi preclusa la via dell'onesto svago mediante la visione cinematografica.

In questa crisi Voi, o Venerabili Fratelli, foste fra i primi a studiare come potevansi tutelare le anime di coloro che erano affidati alle Vostre cure e deste inizio alla « Legione della Decenza », come a una crociata per la pubblica moralità, intesa a ravvivare gli ideali della onestà naturale e cristiana. Lungi da Voi ogni pensiero di danneggiare l'industria cinematografica: anzi indirettamente la premuniste dalle rovine, alle quali sono esposte le forme ricreative che vanno degenerando in corruzione dell'arte.

Le Vostre direttive suscitarono la pronta e devota adesione dei Vostri fedeli; e milioni di cattolici americani sottoscrissero l'impegno della « Legione della Decenza » obbligandosi a non assistere a nessuna rappresentazione cinematografica che riuscisse di offesa alla morale cattolica e alla corretta norma di vita.

Così possiamo dire con gioia che pochi problemi degli ultimi tempi hanno unito tanto strettamente Vescovi e popolo, quanto siffatta collaborazione a questa santa crociata. Nè solamente cattolici, ma ragguardevoli protestanti, israeliti ed altri molti, accettarono la Vostra iniziativa e si unirono ai Vostri sforzi per ridare sagge norme, artistiche e morali, al cinematografo.

Ci è di sommo conforto il rilevare il notevole successo della crociata, perchè il cinematografo, sotto la vostra vigilanza e la pressione esercitata dall'opinione pubblica, ha presentato un miglioramento dal lato morale. Delitti e vizi vennero riprodotti meno di frequente; il peccato non venne più così apertamente approvato ed acclamato; non si presentarono più in maniera così proterva false norme di vita all'animo tanto infiammabile della gioventù.

Successo di una santa crociata.

Sebbene in alcuni circoli si fosse predetto che i pregi artistici del cinematografo sarebbero stati gravemente danneggiati dalle insistenze della « Legione della Decenza », pare tuttavia che avvenga proprio il contrario, così che essa ha dato non piccolo impulso agli sforzi per avviare sempre più il cinematografo a nobiltà di intendimenti artistici, indirizzando alla produzione di opere classiche e ad originali creazioni di non comune pregio.

E neppure gli investimenti finanziari dell'industria cinematografica risentirono danno, come era stato gratuitamente predetto; giacchè molti che erano rimasti lontani dal cinematografo per le offese alla morale, ritornarono a frequentarlo quando poterono vedere proiettate vicende oneste, non offensive dei retti costumi nè pericolose per la virtù cristiana.

Quando s'iniziò la Vostra crociata fu detto che gli sforzi di essa sarebbero stati poco durevoli e gli effetti del tutto transitori, perchè, diminuita a poco a poco la vigilanza dei Vescovi e dei fedeli, i produttori sarebbero stati nuovamente liberi di ritornare ai metodi di prima. È facile capire perchè alcuni di costoro desiderino poter ritornare alle trame equivoche che eccitano le basse passioni e che Voi avete proscritte. Mentre la produzione di immagini realmente artistiche, di vicende umane virtuose richiede sforzo intellettuale, fatica, abilità e talvolta un più notevole dispendio, al contrario riesce spesso relativamente facile provocare il concorso al cinema di certe persone e categorie sociali con rappresentazioni che accendano le passioni e sveglino gli istinti inferiori latenti nei cuori umani.

Invece una incessante e universale vigilanza deve persuadere i produttori che non si è dato inizio alla « Legione della Decenza » come ad una crociata di breve durata, la quale possa venire presto trascurata e dimenticata, ma che i Vescovi degli Stati Uniti intendono tutelare ad ogni costo la moralità della ricreazione del popolo in ogni tempo e sotto qualunque forma avvenga.

(*Continua*).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

Libri all'indice. — Sono stati messi all'indice dei libri proibiti i due libri seguenti del sac. Giorgio Sebastiano Huber:

Vom Christentum zum Reiche Golles, Regensburg, 1934.

Weisheit der Kreuzes, Regensburg, 1935. (Ib., p. 234).

Sacra Congregazione Concistoriale.

Provvista di chiese. — Con analoghi decreti sono state provviste le chiese residenziali o titolari di Melo, Bargala, Tino, Modra, Abazia mill. di S. Martino al Cimino, Lappa, Canarie, Lence, Prel. nullius Mozambico, Ayacucho. (Ib., p. 234).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Decreto. — La diocesi di Hakodate in Giappone prende il nome da Sendai, dove ne è stata trasferita la sede, come a luogo più opportuno. 9 marzo 1936. (*Ib.*, p. 235).

Provvista di chiese. — Sono state provviste le chiese di Hakordate, ora Sendai, di Barat, Cedi, Niciota, Sinnada.

Nomine. — *P. Tarsicio Martina*, degli Stimmatini, nominato prefetto apostolico di Yihsien. *P. Nicola Szarvas*, S. Y., prefetto apostolico di Taming. (Ib., p. 235–237).

Sacra Congregazione dei Riti.

I. **Taurinen.** — Decreto sul dubbio « An signanda sit Commissio Introductionis Causae » per la beatificazione del Servo di Dio Michele Rua, Salesiano. 15 gennaio 1936. (Ib., p. 237).

II. **Massilien.** — Decreto come sopra per la causa del Servo di Dio Carlo Gus. Eug. de Mazenod, Vescovo di Marsiglia. 15 gennaio 1936. (Ib., p. 270).

III. **Urbis et Orbis.** — *Extenditur facultas celebrandi Missam Votivam D. N. Jesu Christi, summi et aeterni sacerdotis.* (« A. A. S. », volume XXXII, n. 7, 30 junii 1936, p. 240).

Duobus abhinc annis Societas Divini Salvatoris, approbande Rev.mo Ordinario Berolinensis, Pium Exercitium pro sanctificatione Cleri orbis universi, promoverit coepit, idque maxime Sabbato post primam feriam VI cuiusque mensis. Mox plurimi Episcopi hoc Pium Exercitium perlibenter approbantur et magnus numerus fidelium eidem adhaerere coepit, ita ut, vix elapsis duobus annis ex quo initium sumpsit, quasi quadragiens centena millia attingat.

Nuper vero, edita gravissima Encyclica a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XI « De Sacerdotio Catholico », visum et multis etiam praefatum Pium Exercitium concurrere enixius debere ut Deus Sacerdotes et adspirantes ad sacerdotium orbis universi sanctificet. Hisce rationibus permotus et vota multorum promens, Generalis Moderator eiusdem Societatis Sanctissimum Dominum Nostrum enixe humiliterque supplicavit, ut qualibet prima feria V mensis in omnibus ecclesiis et oratoriis, in quibus, approbante loci Ordinario, preces pro sanctificatione sacerdotum orbis universi sunt, unica Missa votiva de Summo et Aeterno Sacerdote Jesu Christo litari valeat.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, in Audientia diei 11 Martii 1936 has preces peramanter excipiens, benigne indulgere dignata est ut primis feriis V cuiusque mensis in ecclesiis vel oratoriis, ubi de consensu respectivi Ordinarii peculiaria exercitia pietatis pro Cleri sanctificatione mane peraguntur, una Missa votiva de Jesu Christo Summo et Aeterno Sacerdote litari possit, dummodo non occurrat festum duplex primae vel secundae classis, quodlibet festum, vigilia aut octava Domini, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum; prohibetur etiam diebus 2, 3 et 4 Januarii, in quibus ligatur Missa « Puer natus » infra octavam Nativitatis: salva tamen semper Missa conventuali aut paroeciali. Annuit insuper eadem Sanctitas Sua, ut loco feriae V etiam primo Sabbato mensis de consensu Episcopi cum praefatis privilegiis dictum Pium Exercitium peragi valeat, servatis tamen praescriptis iniunctionibus. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, die 11 Martii 1936.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

A. CARINCI, *Secretarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica.

(« A. A. S. », vol. XXVIII, n. 7, 30 junii 1936, p. 242).

Absolutio sacerdotum ab excommunicatione, ob attentatum etiam civile tantum matrimonium, et actu cum muliere caste conviventium eorumque admissio ad participationem Sacramentorum more laicorum Sacrae Paenitentiariae Apostolicae exclusive reservatur.

Decretum. — Lex sacri caelibatus inter Latinos adeo Sanctae Ecclesiae curae semper fuit atque est ut, si agatur de sacerdotibus, fere nunquam super ea retroactis temporibus dispensatum fuerit, nunquam prorsus, ne in mortis quidem periculo, in praesenti disciplina dispensetur.

Cum tamen, nequitia temporum, contingere aliquando soleat ut infelix aliquis sacerdos, suae vocationis oblitus in sacrilegum concubinatum lapsus, ob matrimonium etiam civiliter tantum attentatum aliasque gravissimas rationes, a cohabitatione sub eodem tecto cum suae desertionis complice, etsi forte tandem ad cor reversus, cessare impediatur, ideoque ad suae eiusdemque suae complicis conscientiae consulendum, data fine de absoluta perfectaque in posterum continentia perpetuo servanda, ad participationem sacramentorum more laicorum petat admitti, Sancta eadem Ecclesia, pro sua erga devios etiam filios materna sollicitudine, ei, quantum in se est, si et quando peculiuaria id suadeant rerum adiuncta, subvenire non renuit. Quod quidem cum conscientiam praesertim respiciat, Sacrae Paenitentiariae Apostolicae *exclusive* reservari congruum visum est.

Re igitur collata per infrascriptum Cardinalem Maiorem Paenitentiarium cum Ss.mo D. N. Pio divina providentia Pp. XI, eadem Sanctitas Sua, in audientia diei 14 mensis Martii vertentis anni, eidem Cardinali Maiori Paenitentiario impertita, suprema Sua auctoritate decernere ac statuere dignata est ut, firma excommunicatione, de qua in canone 2388, § 1, absolutio ab ea in casu supra exposito de consequens supplicantis admissio ad sacramenta more laicorum suscipienda, ab ipsa tantum Sacra Paenitentiaria Apostolica, servata speciali procedendi forma et sub peculiaribus quibusdam cautelis et conditionibus ab eadem Sanctitate Sua patefactis ac praescriptis, concedi possint; et si forte concedantur ab aliquo sacerdote in periculo mortis, maneat obligatio ad ipsam Sacram Paenitentiariam recurrendi, ut praescribitur canone 2252 pro censuris a jure Sanctae Sedi specialissimo modo reservatis.

Hoc autem Decretum Sibi relatum in alia audentia diei 28 eiusdem mensis idem Ss.mus Dominus Noster in omnibus adprobare et confirmare dignatus est, mandans ut, quo solet modo, publici juris fiat.

Contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, die 18 Aprilis 1936.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

S. Luzio, *Regens.*

DIRITTO CANONICO

I titoli requisiti per il Promotore di Giustizia.

Altissima è la funzione del Promotore di Giustizia presso i tribunali ecclesiastici, per l'opera di tutela del diritto che è chiamato a compiere nei tribunali stessi ed anche fuori; egli è come la sentinella vigile su cui riposa la tranquillità delle parti stesse, dei giudici e del pubblico; egli non ha, come il difensore del vincolo, un campo ristretto alle sole cause matrimoniali; né ha, come lui, una tesi preconcetta da difendere ad ogni costo, ma ha campo più vasto e più libero e perciò di assai maggiore difficoltà e responsabilità; ond'è che egli può intervenire anche nelle cause matrimoniali, anche in contrasto col difensore del vincolo. Vi sono nel Codice di diritto canonico su tale argomento dei germi che attendono di essere sviluppati onde se ne possa costruire netto e preciso il sistema.

Il Codice di diritto canonico quanto ai requisiti per il Promotore di Giustizia si limita a ricordare agli Ordinarii di eleggere uno « che sia sacerdote di integra fama, in diritto canonico dottore o in ogni caso perito, provato nello zelo di prudenza e di giustizia; trattandosi poi del tribunale dei religiosi sia inoltre alunno della medesima religione ».

Si comprende che una funzione così delicata sia riservata ad un sacerdote; per la natura del suo munere il P. d. G. può trovarsi a dover contrastare con un chierico e persino con un vescovo nelle controversie di carattere contenzioso; nei processi penali poi la cosa diventa ancor più delicata, dovendo egli fare la requisitoria contro il reo; non è chi non vede quanto sarebbe sconveniente se di fronte ad un ecclesiastico, ad un vescovo e in contrasto con esso, in veste

di censore o di accusatore in nome della Chiesa si trovasse un laico. E vorrei aggiungere un'altra considerazione. Si dice comunemente che il P. d. G. non esercita giurisdizione, che non è un magistrato, ma semplicemente una parte, attrice o convenuta: non è qui il caso di dilungarci a precisare; notiamo di volo che si può concedere che non eserciti giurisdizione; che effettivamente non giudica, *non dicit jus*; che non sia un magistrato non direi, occorrerebbe precisare il significato di questa parola oggi usata in sensi così varii; che sia semplicemente una parte proprio come l'attore privato o il convenuto privato o come il patrono dell'una o dell'altra parte, nulla di più, nulla di meno, mi pare non possa proprio dirsi; quello che egli esercita è un *munus publicum ecclesiasticum* e un *munus* che partecipa indubbiamente di quello che è per sua natura un *munus* della *publica potestas*, cioè della tutela del diritto, del bene publico, dell'ordine publico; non è un avvocato, neppure un avvocato erariale o fiscale, ma un *Promotore di Giustizia*, né si potrebbe dir meglio. Ora basti averlo accennato per comprendere come anche per questo riguardo sia sommamente conveniente che tale funzione venga riservata ad un sacerdote. Occorre appena notare che se l'Ordinario vi elegesse un laico od un chierico non ancora sacerdote, la elezione sarebbe nulla e nulli sarebbero gli atti ai quali fosse richiesta, sotto pena di nullità, la presenza del P. d. G. anche se questo pseudo-promotore vi prendesse parte: il sacerdozio è, a mio avviso, un requisito sostanziale richiesto dalla legge, dalla quale l'Ordinario non può dispensare; vero è che la dizione del canone 1589, § 1, non è felice né perspicua, poiché mette allo stesso livello altri requisiti che non sembrano altrettanto essenziali; ma la natura stessa della cosa mi pare stia a sostegno del mio pensiero. Piuttosto si potrebbe far questione se l'ordinazione invalida o la sospensione *a divinis* o la riduzione allo stato laicale viziino la elezione del P. d. G.: ritengo che nella prima ipotesi dovrebbe applicarsi la teoria dell'errore comune, quindi si potrebbe star tranquilli; nella terza, anche se la riduzione non fosse stata inflitta come pena, ma data come indulto (can. 2131) penso che per analogia debbasi ritenere collegata con la riduzione anche la decadenza dal *munus* di cui discorriamo, il quale è certamente un *officium* o quanto meno rientra in quei *iura ac privilegia* di cui il citato canone 213, § 1.

3. Inoltre il canone 1589, § 1, che stiamo esaminando esige integra fama; non dice integra vita, innocente vita, poiché per quanto essa sia desiderabile, pure, tale è l'infermità umana, non è purtroppo molto comune e poi non sarebbe facilmente controllabile; ond'è che

la Chiesa col senso realistico che sempre la guida, ha posto come requisito la integra fama, la quale è più e meno della integra vita; è più se si pensa che essa può mancare anche in una persona onestissima, come non di rado accade; è meno se si pensa che vi sono anche... sepolcri imbiancati! Comunque bisogna contentarsi del minor male quando non si può ottenere il maggior bene, tanto più che in via ordinaria voce di popolo voce di Dio e la buona stima del popolo onesto è serio indizio di onestà sincera di vita: e poi non va dimenticato che non solo gli onesti ma anche i bricconi esigono che la amministrazione e la tutela della giustizia sia affidata a coloro che godono publica stima. Ora la integrità di fama qui richiesta non è altro che questo, la buona stima presso le persone probe e assennate; al che si opporrebbe la infamia sia di fatto che di diritto; la infamia di fatto sorge « quando quis, ob patratum delictum vel ob pravos mores, bonam existimationem apud fideles probos et graves amisit, de quo iudicium spectat ad Ordinarium » (can. 2293, § 3), salvo, beninteso, il ricorso in via amministrativa; la infamia di diritto sorge quando a prescindere dal fatto della buona stima che uno gode presso le persone oneste e assennate, il diritto stesso o la sentenza la fulmina in casi speciali tassativamente stabiliti (can. 2293, § 2, cfr. can. 2320, 2328, 2356, 2359): e per il canone 2294 si deve ritenere che chi fosse colpito da infamia di diritto decadrebbe con ciò stesso anche dalla funzione di P. d. G., chi poi dalla infamia di fatto, ne dovrebbe essere allontanato sia su domanda delle parti sia di propria iniziativa da chi lo ha nominato o dal superiore; ne segue che nel primo caso sarebbero affetti di nullità gli atti compiuti o presenziati (ove la presenza sia richiesta *ad valorem*) dal decaduto P. d. G., mentre nel secondo tale nullità non potrebbe neppur concepirsi se prima non fosse intervenuto il provvedimento di destituzione.

4. Altro requisito previsto dal canone in esame è la laurea dottorale in diritto canonico o almeno la perizia nella stessa disciplina. Questo è per me il tasto più delicato ed è qui che sorge il più grave e più urgente problema: senza una adeguata preparazione dottrinale è temerario da parte dell'eletto accettare un ufficio così delicato e così arduo, è temerario e maggiormente responsabile chi glielo conferisce. La giustizia non si può degnamente difendere da chi non conosce e non cerca di sempre meglio conoscere il diritto in tutti i suoi aspetti, il diritto sostanziale e il diritto formale, nella sua formulazione normativa, nella sistematica costruzione dottrinale, nella complessa attuazione della vita forense e della vita sociale.

Non basta essere buon confessore di monache per essere promotore di giustizia; non basta neppure essere un buon rettore di seminario e neppure essere un buon professore di teologia morale, nel significato comune, oggi, di questa parola; non basta neppure far la voce grossa o atteggiarsi a catoni e meno ancora essere acuti, sottili, cavillosi, ci vuole ben altro: ci vuole dottrina profonda, ampia, completa e grande pratica del foro e della vita. La dottrina non si acquista senza studio, senza familiarizzarsi con i grandi; contentarsi, come fanno i più, alle epitome del Vermeersch-Creusen o del Cocchi o del Conte è pochino, pochino, è lasciarsi imbottigliare dall'avvocato che fosse andato più in là o è rimanere imbottigliato con lui con grave danno della giustizia, anche quando i giudici abbiano dato ragione a lui e torto all'avvocato. Occorre tornare ai maestri autentici, al De Luca, a Benedetto XIV troppo ignorati e troppo dimenticati, al Pitoni, al Pignatelli, al Fagnano e alla triade tedesca Pihring, Schmaltzgrüber e Reiffenstuel; occorre frugare il *Thesaurus,* le *Decisiones rotales,* specialmente quelle dell'età classica. Quanto poi alla procedura bisogna tener presente che il Codice di diritto canonico ha introdotti non pochi cambiamenti e che la dottrina posteriore al Codice, salvo qualche raro nobile tentativo, non ha saputo darci altro, finora, che analisi logica e grammaticale dei canoni, e quando qualche cosa di nuovo ha tentato, non ha saputo fare di meglio che trasportar di peso dalla processualistica tedesca concetti o termini oramai abbandonati anche da quelli che primi li avevano introdotti tra noi.

Tutte queste cose occorrono al Promotore di giustizia che comprenda il « ceteroqui periti » del canone in oggetto e che rispetti sé stesso, onde egli possa rispondere meno indegnamente al suo delicatissimo compito, quello cioè di promuovere veramente la attuazione della giustizia, aiutare i giudici, giovare a quella tranquillità nell'ordine senza la quale i popoli non avranno pace.

5. Si comprende facilmente come egli non possa fermarsi allo studio del puro diritto canonico, come oggi è inteso dai più, ma debba tenersi a contatto anche col diritto civile; se il solo diritto canonico può essere sufficiente ad un mediocre difensore del vincolo, non può esserlo ad un Promotore di giustizia neppure mediocre. Né con ciò si vuole esigere più di quanto esiga il Codice, dove si parla solo di diritto canonico. Basta appena riflettere che il Codice di diritto canonico spesso rimanda al diritto civile vigente, anzi per quanto concerne le obbligazioni e i contratti codifica addirittura « quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie, sive nominatis sive innominatis, et de solutionibus... nisi

iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur » (canone 1529); con che si può dire che è vano presumere di conoscere tutto il diritto canonico senza conoscere almeno la metà del diritto civile, sia sostanziale che processuale, compreso, ben s'intende, il diritto commerciale (1); conoscere, diciamo, non soltanto la lettera della legge, ma l'anima, quale si va manifestando e attuando nella giurisprudenza e nella sana dottrina. Di qui la necessità per il Promotore di giustizia di meditare oltre che sui codici, sulle colonne dei repertorii di giurisprudenza e sulle riviste canoniche e civilistiche (2).

6. Giunti a questo punto potrebbe parer superfluo insistere sulla laurea dottorale, dal momento che essa nulla aggiunge, nulla toglie a quello che uno sa. Pure non è proprio così. Cominciamo subito col dire che chi si presenta alla barra con una laurea in diritto ha in suo favore una stima generale che ad altri, almeno per quel titolo, viene a mancare, a questo non è elemento che possa trascurarsi da chi sa la funzione publica del tribunale; giova poi osservare che dinanzi agli stessi patroni delle parti e persino dinanzi ai giudici ha gran valore tale stima, in quanto li sprona a studiare meglio la causa ed a procedere più cauti sapendosi sotto il controllo di chi conosce il fatto suo; vorremmo anzi aggiungere che con ciò lo stesso Promotore di giustizia mette tutto il suo impegno per conservarsi tale prestigio nel tribunale e per tenersi, come si dice, all'altezza della situazione.

Né tale prestigio poggiato sulla laurea dottorale manca di serio fondamento, quasi che la laurea fosse una pura decorazione esteriore, putacaso come una qualunque croce di cavaliere o un fiocco canonicale; quel documento dice tutto un corso di studii, tutta una serie di esami, cioè di patemi d'animo, di controlli esercitati su se stessi e subiti, provocati, persino invocati da altri, che quando ci si è passati una volta, non ci si ripasserebbe davvero la seconda a ricominciare da capo; quel documento dice almeno che su quei punti sui quali è stato felicemente superato l'esame, la preparazione del candidato, a giudizio di professori specialisti, egli è stato giudicato sufficientemente ed anche lodevolmente preparato; mentre chi quel titolo non ha non può dire neppur questo; e va aggiunto che il primo ha dimo-

(1) Per il concetto esatto di diritto civile vedi in « Rassegna di Morale e Diritto » le mie instituzioni di diritto civile e in *De norma juris* i §§ 4–20.

(2) A tale imperiosa esigenza vuole rispondere questa Rivista e in modo più pieno e più dottrinale la citata « Rassegna di Morale e Diritto » (via Machiavelli, 50), dove il diritto è inteso nel senso integrale, canonico e civile, publico e privato, dottrina e giurisprudenza.

strato così di essere capace di esplorare da solo anche i punti rimasti eventualmente inesplorati, mentre gli altri non possono dire neppur questo. Questo in tema di presunzione; se poi si volesse passare alla realtà, quale mi è stata e mi viene tuttodì rivelata dalla esperienza quotidiana, dovrei dire francamente che se m'è accaduto talora di trovare un laureato poco degno di laurea (*titulus sine re*), non m'è accaduto che una volta su diecimila trovare una *res sine titulo*; su tale esperienza poggiano le mie affermazioni. Ond'è che se i compilatori del C. J. C. oltre venti anni fa hanno posto nel citato canone 1589 « in jure canonico doctores vel ceteroqui periti », oggi metterebbero senza esitazione « doctores » senza il « ceteroqui periti », che ha il sapore di un ripiego e di un adattamento a forza maggiore.

La forza maggiore, allora, e specialmente quando il C. J. C. fu promulgato, durante l'immane conflagrazione europea, era la scarsezza del clero e specialmente di clero munito di titoli, né si poteva pretendere che essi si improvvisassero; ma ora, dopo venti anni di lavoro, dopo i seminarii regionali moltiplicati, dopo la *Deus scientiarum Dominus,* quella forza maggiore non è che un fantasma ed un comodo ripiego. Né si creda che ci sia ignota la scarsezza di clero che opprime di desolazione e di disdoro alcune diocesi; ma non riusciamo a vedere per quale criterio amministrativo la preoccupazione di provvedere una parrocchia di titolare debba essere minore di quella di provvedere l'intera diocesi di un tribunale che si rispetti, di un Promotore di giustizia che sia in grado di dare anche al Pastore, ove occorra (e occorre assai spesso) quei suggerimenti alla mancanza dei quali si debbono talora rovine irreparabili nell'ordine sia spirituale che temporale. Se così è, accanto alla preoccupazione di formare molti buoni parroci deve esserci anche quella di formare un buon Promotore di giustizia, fornito di tutti i titoli, compresa la laurea in diritto canonico.

7. Ma per un Promotore di giustizia oso affermare che essa non basta, per quei motivi che sopra ho accennato sia sulla necessità della preparazione dottrinale civilistica, sia sul valore della laurea dottorale; il Promotore di giustizia non può rimanere privo della laurea anche in diritto civile, o, come si dice tra noi per nobilissima consuetudine, della laurea *in utroque*; chi ha varcata anche solo la prima soglia del diritto civile non tarda ad accorgersi con quanta profonda verità il D'Annibale ammoniva con la scuola: « Civilista non canonista parum valet, *canonista non civilista nihil*; con altrettanta verità un eminentissimo Cardinale Prefetto di una delle Sacre Congregazioni suole ripetere che egli dal voto di un consultore,

dal memoriale di un avvocato riconosce se l'estensore è laureato solo in diritto canonico o se *in utroque*; ed un mio vescovo di venerata memoria, dalla lettura dei recenti volumi delle sentenze rotali riconosceva se il giudice estensore fosse o meno dottore *in utroque*.

È quindi spiegabile con quanta opportunità le nuovissime norme della S. Rota all'art. 4, § 2, a proposito del P. d. G. e del D. d. V. prescrivono: « Hi sacerdotes esse debent, laurea doctorali *in utroque jure* insigniti, maturae aetatis, bonis moribus, prudentiae ac juris peritia praestantes ». Il dettame di questa norma va meditato anche per quanto attiene agli altri tribunali di Santa Chiesa, dappoichè la giustizia è una ed è la stessa ovunque, come l'occhio, come il cuore di Dio ed ha dovunque le stesse esigenze ed impone ovunque le stesse tremende responsabilità. Se alle voci della giustizia non tutti prestano, come debbono, orecchio, non è certo minore il numero di coloro che lodevolmente ascoltano e si sforzano di seguirle; né mancano esempi di vescovi che affrontano sacrifizi eroici per mantenere i loro migliori giovani sacerdoti a compiere regolari studii dell'uno e dell'altro diritto nel Pontificio Instituto « Utriusque Juris » in Roma; a così nobili sforzi risponde generosamente il S. Padre e risponde con generosità insperata la Provvidenza che tiene i Pastori a nutrire le anime ed a reggere i popoli in *sanctitate et iustitia*.

S. R.

DIRITTO CONCORDATARIO

L'inscindibilità dei Patti Lateranensi.

1. Abbiamo altrove (1) sottolineato di passaggio la inscindibilità del Trattato dal Concordato, prima di inoltrarci nella esegesi dei due elementi coessenziali della conciliazione e la base del nuovo diritto italiano in materia ecclesiastica, ossia del diritto concordatario italiano (2). Me ne dà l'occasione uno studio del dott. Inde-

(1) « Monitore Ecclesiastico », 1935, p. 265 seg.

(2) Fummo i primi a propugnare l'uso del termine *diritto concordatario*, all'altro scientificamente errato di « diritto ecclesiastico »; non è qui il caso di ripetere i motivi, del resto per sé stessi evidenti: piuttosto non senza compiacimento abbiamo visto che ad una recente Rivista sorta per lo studio di questa branca del nostro diritto sia stato dato il titolo « Il diritto concordatario »; piuttosto non crediamo che il prof. Scaduto sia stato bene scelto per l'articolo inaugurale (che del resto non accenna neppure al rinnovamento spirituale della nostra vita nazionale. Comunque ci è grato qui porgere alla nuova Rivista il saluto della nostra cortesia e di formulare per essa i migliori auguri.

licato, ampio, sereno, oggettivo, sullo stesso argomento (1), studio degno di alta considerazione perchè tenendosi lontano da facili declamazioni apologetiche, affronta il problema sul puro terreno scientifico.

L'indipendenza territoriale della S. Sede, cui la breccia di Porta Pia (20 sett. 1870) aveva inferto il colpo fatale, deve essere considerata non sotto l'aspetto puramente politico, ma sotto la luce precisata da Pio IX (Encicl. *Cum catholica*) in quelle parole: « Civilis principatus, licet suapte natura rem temporalem sapiat, spiritualem induit indolem vi sacrae quam habet destinationem et arctissimi illius vinculi, quo cum maximis rei christianae rationibus coniungitur »; ond'è che il grande Leone XIII a tal proposito scriveva al cardinale Rampolla: « In verità è la grande causa della libertà e dell'indipendenza della Chiesa che ora si agita ». Tale il concetto non puramente politico, ma religioso, insito cioè nella funzione stessa della Chiesa, della così detta questione romana; ond'è che gli stessi accordi lateranensi come furono concepiti e conclusi così vanno valutati in questo quadro che si dovrebbe dire ultrapolitico, come quello in cui si muove e vive storicamente, per divina disposizione e per il bene dei popoli la Chiesa di Cristo, voluta da Lui indipendente e sovrana, società giuridicamente perfetta.

E tale carattere religioso emerge potentemente dalla lettera stessa del Trattato; il quale, come notavamo nell'articolo precedente citato, necessariamente presuppone in ciascuna delle alte parti contraenti la personalità giuridica internazionale dell'altra (2). « L'Italia — sancisce l'art. 1 del Trattato — riconosce la Religione Cattolica Apostolica Romana come l'unica Religione dello Stato »; da questo riconoscimento, che viene a dare un valore pratico anche al primo articolo dello Statuto, scende come logica conseguenza il secondo, in cui « L'Italia riconosce la sovranità della S. Sede nel campo internazionale, come contributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo »; e di qui pure come logica conseguenza l'art. 3 in cui l'Italia riconosce non solo la proprietà, ma il dominio sovrano della S. Sede sul Vaticano, e si delimita la nuova circoscrizione territoriale dello Stato in cui tale sovranità temporale viene ad esprimersi tangibilmente e simbolicamente; diciamo simbolicamente non per isminuirne il valore concreto e reale, ma per sottolineare con

(1) Vedilo in « Rassegna di Morale e Diritto », 1936, fasc. I e II.

(2) Lo stesso rilievo fa opportunamente l'Indelicato (ivi, p. 41) con l'Anzilotti.

l'Anzilotti che « chi guardasse alla Città del Vaticano coi medesimi criterii con cui si guarda agli altri Stati, sarebbe probabilmente indotto a vedere una parodia di uno Stato, laddove altri con maggior ragione vede un Ente che desume una grandezza immensurabile dalla organizzazione veramente universale a servizio della quale esso esiste ». Innegabile è quindi il carattere squisitamente religioso, o se si vuole politico-religioso, del Trattato, non meno di quello che apparisca lo stesso Concordato.

2. Ma oltre a questa connessione concettualmente religiosa del Trattato e del Concordato, va rilevata la connessione storica e politica; il Concordato infatti, come noi scrivevamo nel citato articolo, dovette essere per ambedue le parti contraenti il primo nell'intenzione, come mezzo necessario per dare alla questione romana, essenzialmente religiosa, la sua connaturale soluzione; fu dunque il primo nell'intenzione, sebbene per la logica giuridica abbia dovuto essere secondo nella esecuzione, inquanto sarebbe stato giuridicamente impensabile che avessero iniziate trattative due parti senza farle precedere dal mutuo riconoscimento della personalità giuridica, cioè della capacità a trattare (1); e il trattato stesso, mirando da ambo le parti a comporre la pace non tanto politica quanto la religiosa in Italia, avrebbe fallito allo scopo senza quell'assetto che doveva necessariamente trovare la sua sede nel Concordato (2); ond'è che non ostante tutti gli

---

(1) Questo concetto laconicamente e bellamente ribadisce l'Indelicato scrivendo: « . . . La necessità d'un Concordato era prevedibile: non solo per poter addivenire ad una qualsiasi convenzione di pace con la S. Sede, ma anche per assicurare a tale convenzione un effettivo e vitale significato » (ivi, p. 42).

(2) La pace religiosa insomma era stata turbata non solo dalla breccia di Porta Pia, quanto da una serie di provvedimenti legislativi e contraddittorii che urgeva sbarazzare anche per saggezza politica. « La legislazione dello Stato italiano – disse bene Rocco alla Camera – ha le sue radici nel risorgimento, che non fu soltanto un moto puramente nazionale; esso mirò . . . all'attuazione in Italia degl'ideali politici del liberalismo e delle democrazie, con tutte le conseguenze che ne derivano nel campo economico, politico e religioso. Bisogna pur confessare che l'anticlericalismo nel periodo storico in cui venne formandosi la nuova legislazione ecclesiastica, fu dovuto all'azione delle sétte e della massoneria, *longa manus* di tutte le forze straniere ostili al cattolicesimo, e crearono nelle classi dirigenti quello spirito areligioso che dominò in Italia fino alla guerra e al Fascismo ». (*Atti parlamentari*, 1929). Quando si pensa che principali strumenti di tale pervertimento erano le cattedre e i professori del così detto diritto ecclesiastico del tempo, come Ruffini, Scaduto e Schiappoli, si comprende come quelli tra loro che sono sopravvissuti alla gloria di Vittorio Veneto e dell'11 febbraio 1929 siano ancora così restii ad acconciarsi al nuovo ordine di cose, così incapaci a comprendere il rinnovato spirito italiano, così attaccati ai ragnateli dei loro vieti pregiudizi, così acidi nella censura di significativi atteggiamenti del

sforzi, non s'è potuto evitare che non scivolassero nel Trattato convenzioni di carattere squisitamente concordatario (1).

Dovette quindi cozzar contro la storia e contro la logica il Bevione, quando asserì che il Concordato guarda all'avvenire e il Trattato guarda al passato, mentre in verità l'uno e l'altro elemento inscindibile dello stesso atto conciliativo vuol liquidare un passato oscuro e schiudere l'alba di un avvenire sereno: e, diciamolo francamente, ci parve deplorevole cavillo quando il Falco bisticciando riconosceva che la S. Sede « ha posto come condizione alla stipula del Concordato la stipulazione del Trattato e si può ammettere che abbia posto anche come condizione alla stipulazione del Trattato la stipulazione del Concordato... ma la correlazione tra essi non va al di là di questa adempiuta obbligazione di contrattare » (*Corso di dir. eccles.*, 1930, p. 308). No, egregio professore. La stipula del Trattato è posta come condizione alla stipula del Concordato non dalla S. Sede, ma dalla natura delle cose, come sopra abbiamo accennato; se la stipulazione del Concordato è stata posta, come si ammette, quale condizione alla stipulazione del Trattato, non si può più scindere l'uno dall'altro, e sa di presa in giro poco elegante (noi in diritto civile diremmo simulato consenso) il dire che la condizione era la conclusione del Trattato e non lo sussistenza del medesimo!

Nè vale qui la pena seguire gli altri che con minore autorità e minore sottigliezza seguono più o meno il chiaro Autore. Essi sono stati dettagliatamente criticati dal dott. Indelicato e su di essi ci fermeremo anche noi a miglior agio quando lo sviluppo logico delle nostre sintesi sulla citata « Rassegna di Morale e Diritto » sarà giunto a tale questione.

3. Ben più delle esercitazioni esegetiche di più o meno autorevoli scrittori valgono certamente le dichiarazioni delle alte parti contraenti, quelle specialmente più vicine, anzi contemporanee alla

---

nuovo spirito italiano, quando loro accada di trovarne segno nella nuova giurisprudenza del Regno. Noi ci spieghiamo pure come quelli che ebbero la malaventura di crescere a quella scuola debbano fare eroici sforzi per liberarne completamente la *forma mentis*; questa per noi la causa delle oscillazioni non tanto di Falco, che per essere ebreo fa pure troppo a mantenersi, quanto può, obiettivo, ma di altri, come Jemolo e Forchielli, che pur non essendo ebrei, non pare riescano sempre a comprendere il rinnovamento al quale il ministro Rocco ha opportunamente e autorevolmente accennato. Questa nostra sincerità potrà dispiacere, ma è doverosa: *amicus Cicero, amicus Plato, sed magis amica veritas*: specialmente quando la verità è detta dal solo desiderio di bene e dalla speranza che essa illumini e menti e cuori; menti, dobbiamo aggiungere, così elette e così nobili cuori.

(1) Cfr. Trattato, art. 10, 11, 17, 24 . . .

stipulazione dei patti. Proprio l'11 febbraio 1929 il Pontefice, la cui autorità è superiore ad ogni eccezione, solennemente annunciava la stipulazione di « un Concordato che volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia per sì lunga stagione manomesse ». E nello storico discorso al ricevimento della Università del S. Cuore: « Il Concordato, anzi, non solo spiega e giustifica sempre meglio il Trattato, ma questo gli raccomanda come condizione di essere e di vita ». E continua il S. Padre precisando in modo inequivocabile questi punti: 1) che il Papa vide e fece vedere la necessità di stipulare un Concordato « per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia, così lungamente manomesse, per ridare, come poi bellamente si espresse, l'Italia a Dio e Dio all'Italia »; 2) che presupposto indispensabile al Concordato era e fu riconosciuto il Trattato; 3) che quindi il Trattato spiega, giustifica, sostiene il Concordato come condizione *di essere e di vita;* 4) che fu concordemente vista e accolta dalle Parti « la soluzione di far camminare di pari passo le due cose »; 5) altrimenti nulla si sarebbe concluso. E quando qualche reliquato dell'*ancien régime* ultraregalista cominciò a bizantineggiare, il S. Padre nella lettera al cardinale Gasparri, Suo Segretario di Stato, il 30 maggio 1929 non esitava a confermare categoricamente così: « Teniamo a ricordare e dichiarare che secondo i patti sottoscritti il Trattato non è il solo che può essere oggetto di discussione, o, per meglio spiegarci, che Trattato e Concordato sono, secondo la lettera e lo spirito loro, *come anche secondo le orali e scritte intelligenze,* l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile e inscindibile — *simul stabunt vel simul cadent, impavidum ferient ruinae* ». I lambicchi dell'ermeneutica sinedrina sono serviti. Alle categoriche affermazioni del Pontefice l'altra Parte contraente non solo nulla osservava, ma il 7 giugno seguente procedeva serena alla ratifica.

4. Dopo queste premesse, dalle quali una sana ermeneutica non può prescindere, la lettura del testo dell'accordo, in ambedue le Parti, procede senza intoppi confermando sempre meglio la inscindibilità di quelli che debbono essere considerati come due capitoli di una medesima convenzione: *gli Accordi* sottoscritti l'11 febbraio 1929 sono il duplice aspetto di un unico patto: « La Santa Sede dichiara che *con gli Accordi,* i quali sono oggi sottoscritti, le viene assicurato adeguatamente quanto le occorre per provvedere, con la dovuta libertà ed indipendenza, al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara

definitivamente e irrevocabilmente composta, e quindi eliminata, la questione romana e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano». Così suona l'art. 26 del Trattato; dove le parole *gli Accordi* stanno a comprendere tutti i documenti sottoscritti l'11 febbraio 1929; anche perchè il solo Trattato, senza il Concordato, non assicurerebbe davvero alla S. Sede quanto le occorre per provvedere ecc...; lo disse lo stesso Sommo Pontefice: « ma come e che cosa avrebbe potuto essere di vitale un Trattato tale in un Paese, in uno Stato ridotto in quelle condizioni in cui avevano ridotto l'Italia tanti anni di manomissioni, di spoliazioni, d'eversioni d'ogni genere ». Ridurre *gli Accordi oggi sottoscritti* ai soli 27 articoli del Trattato, dismembrati dai 45 articoli del Concordato può essere esercizio di acrobatismo esegetico, ma non certo interpretazione attendibile di una convenzione e, aggiungiamo, di tale convenzione. Ed è per questo che a tali esercitazioni accademiche è rimasta completamente estranea.

E la saldatura autogena dei due momenti della conciliazione apparisce manifesta dal preambolo stesso del Concordato, che suona così: « Premesso: Che fin dall'inizio delle trattative tra la S. Sede e l'Italia per risolvere la " questione romana " la S. Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, *per necessario complemento,* da un Concordato inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia »; e il necessario complemento di un contratto, come sarebbe il Trattato, è elemento tale che senza di esso il contratto non sorge neppure, nè si concepisce; esso si presenta come elemento necessario alla esistenza e alla vita di quel determinato negozio giuridico: onde è facile concludere con l'Arangio-Ruiz « che le Alte Parti contraenti hanno avuto di mira l'inscindibilità dei due testi », e con l'Anzilotti: « La verità semplice e chiara è che ci troviamo di fronte due Atti formalmente identici e sostanzialmente indissolubili nel concetto fondamentale da cui derivano; chi di questo concetto non sappia o non voglia rendersi pienamente ragione, non potrà valutare non soltanto le disposizioni del Concordato, ma nemmeno quelle del Trattato ». Questa è sincerità, questo è buon senso, questa è saggia e integrale ermeneutica.

5. Unitariamente, inscindibilmente concepiti gli Accordi laterani, trovano il suggello di questa unità inscindibile persino nello scambio delle ratifiche, avvenuto il 7 giugno 1929, dopo così solenni, così categoriche dichiarazioni del S. Padre e del Governo d'Italia. Nel documento della ratifica « Le Alte Parti contraenti, nell'atto di proce-

dere allo scambio delle ratifiche dei Patti Laterani hanno *riaffermato* la loro volontà di osservare lealmente nella parola e nello spirito non solo il Trattato negli irrevocabili reciproci riconoscimenti di sovranità e nella definitiva eliminazione della *questione romana,* ma anche il Concordato nelle sue finalità tendenti a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia ». Non c'è luogo per equivocare; stare ancora a discutere è perder tempo: è bene lo sappiano i mistificatori che furono sempre la rovina dei popoli: gli italiani di oggi non hanno tempo da perdere, hanno altro da fare.

6. E quelli di domani? Ne avranno meno di noi se sapremo educarli degni di noi che ridemmo l'Italia all'Italia e dell'Italia siamo ben più gelosi di coloro i quali non seppero far di meglio che mercanteggiarla a *Rue des cadets,* nulla di meglio che vilipenderla dopo che noi le avevamo redimito il crin di vittoria. E se mai quella che Rocco ha smascherata, cioè « l'azione delle sètte e della massoneria, *longa manus* di tutte le forze straniere ostili al cattolicismo » si azzardasse ancora a creare « nelle classi dirigenti quello spirito areligioso che dominò in Italia fino alla guerra e al Fascismo, nell'Italia rinnovata e rinnoventesi sempre, il tentativo sarebbe fulmineamente, inesorabilmente stroncato con ogni mezzo, da noi, che al culto della Patria e della Fede cattolica crescemmo educati dai padri, nutriti e temprati dal sacrificio. Questo è bene si dica chiaro fin da oggi. E intanto è dovere di non dormire. Le belle parole non bastano; Mosca non dorme. Per noi Mosca son tutti coloro che in buona o malafede, sotto il vano pretesto di gelosia politica, tenteranno l'imbottigliagliamento degli *Accordi Laterani,* sotto ogni forma.

SILVIO ROMANI.

TEOLOGIA MORALE

Morale generale.

I moralisti moderni distribuiscono la loro materia in due parti, *generale* l'una, l'altra *speciale*; il D'Annibale fu il primo a intuire la esigenza sistematica di tale distribuzione e nel suo capolavoro ci dette un volume, *Prolegomena*, di morale generale e due di morale speciale, e precisamente il paragrafo secondo: *De obligationibus quae omnium hominum communes sunt*, e il terzo: *De rebus sacris et de officiis christianorum propriis*; per quanto riguarda i doveri proprii dei cri-

stiani, inseriti nella parte *De rebus* si potrebbe osservare che egli ha dovuto fare un discreto sforzo per sistemarli in quel posto, tra le « res sacrae, religiosae et sanctae » e i sacramenti e per vedere il legame organico unitario nel riflesso che di queste cose solo i cristiani si servono e *si debbono servire a dovere*; ma oggi, quando il campo dei doveri sociali e professionali è cresciuto e va crescendo così rapidamente e così spaventosamente, da minacciar quasi di soffocare le altre parti, noi possiamo staccare questo Libro III, *De obligationibus quae omnium christianorum communes sunt, et singulorum propriae* e riportare i primi due titoli sulle feste e sul digiuno, alla parte dei doveri communi (1) a tutti, per lasciare ad una branca peculiare quelli che potremmo dire i doveri emergenti dai varii stati o dalle varie professioni, i doveri professionali. Così la morale speciale sarebbe a sua volta distribuita in due zone: dei doveri l'una, l'altra dei mezzi; la zona dei doveri poi in due settori, cioè dei doveri communi e dei doveri singolari o professionali; onde si avrebbe la parte prima di *Morale generale*, la parte seconda di *Morale speciale*, la parte terza che si potrebbe chiamare *Morale mediale* o, se più piacesse, ausiliare, o con altra voce che l'acume e l'esperienza dei nostri lettori potrebbe suggerire; la parte seconda verrebbe ad essere bipartita in *Morale speciale commune* (o deontologia commune) e in *Morale speciale singolare* (o deontologia singolare) o forse meglio, dato il successo ottenuto ai tempi nostri dalla parola, *Morale professionale* (2). Latinamente la cosa potrebbe essere enunciata così: Pars generalis; (Pars specialis) *De officiis omnium communibus*, (Pars specialis) *De officiis quorundam propriis*, (Pars specialis), *De mediis ad vitam moralem.*

1. La parte generale deve dare un quadro completo dell'ordine morale, e intendo dell'ordine morale cristiano cioè cattolico, quale oggi si può unicamente concepire (3), ché ogni altro ordine non potrebbe essere integrale e perciò stesso fatalmente sarebbe immorale. Ora l'ordine morale non può non risultare dei seguenti elementi: 1° di un soggetto morale; 2° di una norma morale; 3° di atti ed abiti morali; 4° di oggetti

(1) A *comune* preferisco *commune*, come è in latino e nell'uso della lingua viva del popolo.

(2) Sta sorgendo, come disciplina distinta, la *Morale sociale* per lo studio della vita morale nella società, ma finora non pare si affermi nel quadro sistematico delle discipline morali. Vedi la nostra nota in « Rassegna di Morale e Diritto », 19.

(3) In tale concetto sto costruendo in altra sede, col maggiore vigore scientifico possibile ai nostri giorni le basi della morale e del diritto; vedi « Rassegna di Morale e Diritto », annata 1935 e 1936; opera ardua invero, ma quanto mai necessaria ed urgente, se non vogliamo continuare a baloccarci mentre il mondo va in fiamme, noi luce del mondo e sale della terra.

o mezzi morali; 5° di una sanzione morale (1). Non è mio compito dare qui di questa parte ampia trattazione, ma solo brevissimi tocchi, i quali da una parte mi aprano la via alle gravi questioni speciali sulle quali dovrò soffermarmi più a lungo, dall'altra spronino intanto i migliori tra i miei lettori a cooperare nello studio di questi problemi e nel diffondere la luce e il nutrimento della vita cristiana reso meglio accetto e più assimilabile alle nostre generazioni. Con particolare attenzione va studiato il soggetto morale, al quale il nostro D'Annibale ha dedicato nel primo trattato, *De personis*, pagine di impareggiabile perfezione; se egli vivesse oggi aggiungerebbe indubbiamente molte cose, altre ne muterebbe per aggiornarsi, come si dice, con gli ultimi risultati della antropologia e della sistematica giuridica, ma l'ossatura, il colore, l'intonazione rimarrebbe quella. Se non che guardando attorno ai più diffusi manuali di morale non ratterrebbe il suo giusto sdegno (*Eloquar? sensim sine sensu paene consenescimus*) nel vedere come proprio questa sia la parte più negletta! e si pretende poi di scrivere di morale, la quale, se non erro, dovrebbe servire, oltre che ai così detti concorsi, anche a qualche altra cosa, a guidare l'uomo al Paradiso. Ma è possibile guidarlo se non lo si conosce? (2).

E conoscerlo bisogna quale esso è veramente e quale fu e quale deve essere in tutti gli elementi e in tutti gli effetti del suo essere, del suo operare, del suo vivere, nella sua mirabile vita fisiologica e psicologica, intellettuale e morale, individuale e sociale, domestica e civile, politica e religiosa, fisica e metafisica, economica ed estetica e specialmente nel suo aspetto pedagogico, dacchè il grande compito pratico della morale deve esser proprio questo, santificare l'uomo, cioè avvisarlo e ammonirlo non solo, ma guidarlo, educarlo, nutrirlo, vivificarlo nella vita di Cristo Signore. Ora questo non si può fare se non lo si conosce intimamente, se non si scende nell'anima di lui, se non la si esplora e la si domina. Questo deve darci una morale che si rispetti come indispensabile preambolo.

E con ciò abbiamo detto che deve darci innanzi tutto il senso preciso, il valore vero e l'orientamento sicuro della vita umana, e darcelo in modo che possiamo capirlo noi, uomini del secolo XX, con le nostre conquiste scientifiche insospettabili ai secoli passati e insieme con le nostre tare, anch'esse, forse, insospettabili per i nostri antenati. Farci delle illusioni sarebbe puerile; questo tormentatissimo secolo XX

---

(1) Per l'applicazione di questi concetti all'ordine giuridico puoi vedere le varie monografie da me publicate e le varie sintesi su « Rassegna di Morale e Diritto »; in particolare vedi *De norma juris*, §§ 1-20.

(2) Vedi su ciò: *L'uomo com'è; lineamenti di antropologia giuridica e morale* in «Rassegna di Morale e Diritto », 1936, p. 3-8.

ha della vita umana un concetto che non è né quello di Francesco d'Assisi, né quello di Dante, né quello di Savanarola o di Lorenzo il Magnifico, anzi neppure quello del Manzoni, del Carducci, del Pascoli; pure di tutti ha qualche cosa, e senso eroico e cavalleria ed estetismo umanistico e sogno romantico e persino misticismo si fondono e si confondono in un misto sensuale e religioso, egocentrico e generoso, edonistico e stoico che ti sbalordisce.

Ma una sola cosa non ha, la visione netta e sicura del fine della vita; di qui i disorientamenti e gli sbalzi e gli urti e gli sbandamenti e le follie parossistiche non mai viste finora e la facilità estrema con cui si lasciano, individui e popoli, affascinare da facili mète fatte loro balenare ad arte dinanzi allo sguardo; mancano i convincimenti profondi, onde il facile abbandono all'estetismo e al sentimentalismo lirico tenuto su a forza di parole grosse ed esaltazioni piazzaiole che sono come iniezioni di olio canforato; manca la direttiva illuminata, serena, sicura, una inquanto rivolta alla stessa mèta suprema, onde al bene comune s'è costituito il bene di pochi, a Dio mèta suprema l'uomo, al cielo la patria in antitesi mentre a guardar bene c'è e ci deve essere non antitesi ma armonia e sintesi, all'eterna beatitudine la soddisfazione dell'attimo, purchessia, al cattolicismo che vivificò le nazioni il nazionalismo parossistico che le nazioni stesse dismembra e rovina. Il fine della vita, il fine della nostra vita concreta urge dunque far conoscere e far riconoscere, quale la retta ragione e la vita e la morte e la risurrezione di Cristo vivo nella Chiesa insegnò e deve tornare ad insegnare, a far capire e gustare: senza di esso la conoscenza dell'uomo, sarebbe manchevole, né l'orientamento potrebbe essere durevole, sicuro e degno: in funzione di esso urge ricomporre la vita di ciascuno di noi e la stessa compagine sociale della famiglia, della nazione, della communità dei popoli (1).

2. Da questa visione trae vita e valore la norma morale nei suoi varii atteggiamenti; anche qui occorre ravvicinare le posizioni e ricomporre la sintesi, occorre che i moralisti non si chiudano nel castello d'avorio dei loro sogni ostentando noncuranza e disprezzo per le norme di vita civile, quelle realmente imperanti e realmente sentite, né basta contentarsi di un fugace accenno generico sul valore della norma giuridica civile, quale è di prammatica fare su tutti i manuali; no, no; questa è ipocrisia morale e giuridica, religiosa e civile, questo è mettersi in condizione di inferiorità dinanzi al più modesto cittadino ed è un

(1) Questo immane programma di studio analitico e sintetico s'è assunto di svolgere il dott. X. Y. nei citati *lineamenti di antropologia sociale, giuridica e morale*. Noi qui dobbiamo contentarci di questi accenni fugaci per affrettarci, come è stato osservato, alla morale speciale.

condannarsi ad una sterilità compassionevole. La società del nostro secolo assalita e mezzo massacrata dai briganti giace al suolo in contorcimenti spasmodici, peggio del povero pellegrino del Vangelo; ma appunto per questo il buon Samaritano, quale dovrebbe essere il moralista, occorre si avvicini, conosca il povero infelice e lo curi. Ho detto, mi pare, altra volta e qui ripeto che gli odierni avvenimenti di Spagna sono moniti che non possono lasciare indifferenti i moralisti di ogni paese, coloro che formano e dirigono la vita di milioni e milioni di cittadini: non intendo qui far processi (non dico che non sarebbe utile o che non li farò altrove) ma io sono convinto che il maggior peso della responsabilità di questo bestiale pervertimento di cui l'Europa sta dando turpe spettacolo sono coloro che detennero e detengono il potere sui fattori morali dei popoli e li hanno lasciati intorpidire e intristire; coloro i quali non avendo il coraggio di denunciare apertamente la immoralità di alcuni atti d'impero del prevaricante principe hanno trovata la comoda scappatoia che la legge civile non obbliga in coscienza, ed hanno scisso così l'uomo in due ed hanno finito col perdere il controllo sui quattro quinti della vita di questo pover'uomo che da mane a sera e fin quando dorme è pur costretto a respirar l'aria sana o mefitica degli ordinamenti civili. Questo controllo urge riprendere per essere degni della missione onde siamo investiti, riprenderla con animo pacato e sereno e con sincero desiderio di bene, non per creare gretti e fegatosi imbarazzi al magistrato, ma per coadiuvarlo, per illuminarne della luce di Cristo la difficile via, per rassicurarlo e guidarlo quando fa bene e vuole far bene, e quando no per ammonirlo e gridargli francamente: *non licet*, e sbarrargli la strada anche col proprio cadavere; meglio morire, mille volte meglio morire che vivere per cooperare passivamente al massacro delle anime, all'assassinio dei popoli. I capi dei popoli debbono sapere che o comandano in nome di Dio e di Gesù Cristo Re o non comandano niente e si scavano la fossa, si chiamano essi re, presidenti di republica, capi di governo; debbono sapere che le loro leggi quando negano teoreticamente o praticamente Cristo, cioè la Chiesa, cioè la Storia, non sono leggi, ma miserevoli starnuti o tentati assassinii ai quali il popolo ha diritto sacrosanto di reagire e reagire presto o tardi per difendere la sua vita. La morale dobbiamo scriverla per tutti e dobbiamo farla entrare nelle teste di tutti.

E un'altra unità va ricomposta su questo terreno; quella separazione che la mentalità tedesca impose anche fuori, tra regola morale oggettiva e regola morale soggettiva, tra legge esteriore e coscienza, va sottoposta a severa revisione. Vero è che in ultima analisi la onestà si realizza nella coscienza, cioè nell'apprezzamento che della nostra azione noi stessi facciamo mentre la compiamo, ma è anche vero che

quel nostro apprezzamento *deve* (dico *deve*) basarsi sulla norma positivamente imperata, se c'è, è pur vero che esso deve essere la conclusione di cui le premesse debbono essere la legge e il fatto, e quindi primo dovere della coscienza è conoscerla la legge imperata per conformarvi il proprio dettame. Vedano i protestanti le loro responsabilità su questo pandemonio bolcevico che ci sta travolgendo; le vedano gli idealisti di ogni risma, italiani, tedeschi, inglesi, francesi ecc. . . , le vedano i materialisti che negano alla coscienza ogni possibilità né più né meno che gli idealisti (gli estremi si toccano), ma vediamole anche noi cattolici: il D'Annibale le vide e assorbì il diritto civile nella morale o, che è lo stesso, trasfuse la morale nella ragion civile (1) ed è vergogna per i moralisti del 900 aver costretto la casa editrice a vendere come carta da macero la quinta edizione di un'opera che basta da sola non ad immortalare un nome, ma ad esprimere la gloria di un secolo e di un popolo.

Da lui sento il bisogno di risentire la parola semplice e grande con cui dà cominciamento all'opera sua: « Theologia Moralis in actibus humanis iudicandis versatur tota; . . . porro actiones humanas diiudicamus ratiocinando: exempli instar sint Iscariotae verba (Math. 27, 4): *peccavi tradens sanguinem iustum.* His verbis haec continetur ratiocinatio: *Ego tradidi sanguinem iustum: qui tradit sanguinem iustum peccat: ergo peccavi* (2). Hac autem ratiocinatione tria iudicia continentur, quorum primum *actionem* exhibet, alterum *legem*, tertium de actione cum lege comparata iudicium; quod iudicium cum de propria (ut hic), actione fertur, *conscientiae* nomen subit » (*Summ.*, I, 16). E della persona e della coscienza e delle leggi discorse come nessun altro dopo di lui. Né s'illudeva, Lui, di esser compreso o seguito, ma sentiva che per lui era dovere inderogabile ricondurre la morale sul suo binario. Quanto Egli fosse preoccupato dei suoi tempi traspare da queste parole di un verismo e di un pathos veramente lirico: quando dopo uno sguardo sintetico ma preciso alle vicende storiche della Morale giunge ai moderni dice così: « Sed iam ad aetatem mostram pervenimus. Eloquar ? *Sensim sine sensu prope consenescimus.* Nam (paucis exceptis qui, post S. Alphonsum, pulcram ei operam navarunt et in dies navant) quasi viribus deficientes, compendiariis lucubrationibus contenti sumus; et ea quae veteres TT. longe lateque versarunt, attingimus vix summis digitis *et praesertim ea quae ad iustitiam pertinent.* Aliud huius aetatis incommodum esse videtur, quo, *indulgentiores facti, quasi assentari*

---

(1) Vedi la nostra monografia: *D'Annibale moralista e giurista del secolo* XIX.

(2) Ed annota: « Actionem primo loco ponimus, ordine praepostero, quia actiones sunt *obiectum* Theol. Moralis *materiale*, quod vocant. Iudices quoque externi fori factum primo, seu *speciem*; dein legem versant ».

humanae imbecillitati videmur » (Prœm., 7). Pare scritto oggi, tanto si attagli ai nostri giorni, particolarmente nei punti che ho sottolineati.

Ed a proposito delle leggi civili quivi stesso annota cosa degna della più alta ponderazione, perché investe in pieno il nostro argomento. Dice dunque nella nota 85 (le note qui non sai dire se valgano anche più del testo): « Post editas fere ubique novas leges, saepe saepius in multa incidimus a iure communi vel diversa, vel contraria: cumque hoc iure perpetuo et ubique usi fuerint veteres TT., nisi haec suis locis animadvertimus, multi, illis ducibus, in multis errabunt. Huic incommodo ut occurrerem, legibus, quibus nunc utimur, romanas leges (fontes universi iuris) adiunxi, et quando ab eis discrepant adnotavi . . . Haec autem nos latius, et forte, pro nostro instituto, plus aequo, prosequuti sumus: *nempe ut parochi, praesertim rurales* (si mediti bene), *ediscerent quae scitu magis necessaria sunt ad controversias magis obvias, et paene quotidianas, inter oves suas dirimendas, ne ruricularum, in oppida et civitates excurrentium, fides et mores, contagione, doctrinis, insidiis, pravarum hominum corrumpantur. Si angelos judicabimus, quanto magis saecularia ?* ». Splende qui la radiosa luce del Maestro, palpita qui, ed è la cosa anche più commovente, tutta l'ansia inestinguibile dell'apostolo che comprende i suoi tempi. E chi come noi vuole comprenderlo e seguirlo per non vivere invano, non può non sentire il dovere di risaldare la sintesi tra legge e sapienza, tra legge civile e legge della Chiesa, raschiando, ove occorra, la ruggine e i detriti che stessero alla risaldatura (1), tal che il diritto s'armonizzi con i superiori valori etici e la morale non ignori ma illumini e fecondi la realtà giuridica, e che la innaturale divisione torni ad essere semplicemente necessaria distinzione e l'antitesi si ricomponga nell'armonia sintetica della vita una.

3. Che è poi unità ed armonia dell'agire. All'atto umano i nostri moralisti classici hanno dedicato pagine luminose tuttora di vivo interesse; poi della loro dottrina s'è fatto un ritornello o una serie di capsule da ingoiare senza sentirne il sapore e senza possibilità di digerirle; ond'è che quella dottrina, pur così vera e così fondamentale, s'è andata via via allontanando dal patrimonio scientifico comune, né ha più influito nella direttiva della vita. Quando il D'Annibale, trattando degli

---

(1) A questo è consacrata la « Rassegna di Morale e Diritto », a questo l'opera *Jus civile privatum comparatum* di cui esce in questi giorni il volume *De norma juris*, parte I, ove la legge morale e giuridica, canonica e civile è esaminata in tutti i suoi aspetti fondamentali, tenendo presenti oltre ai diritti storici e al diritto canonico, i diritti vigenti presso non meno di venti popoli civili.

atti umani, e più particolarmente delle varie tare dell'umana libertà, osò sconfinare sull'ipnotismo e sul magnetismo animale, parve a taluno una profanazione del sacro tempio della teologia morale, ad altri parve una temerità, ad altri opportuno richiamo alla realtà della vita nei suoi aspetti concreti e sempre rinnovantisi; comunque l'esempio non ha avuto il successo che avrebbe dovuto. C'è stato, è vero, tra noi chi tutto sé stesso, vita, carriera, sostanze, comodi, interessi ha sacrificato per dare alla teologia morale un ausilio di capitale importanza, alla scienza antropologica un contributo geniale e duraturo, alla patria un primato finora insuperato, al clero un lustro che non è fuco, voglio dire D. Giuseppe Antonelli con la sua *Medicina Pastoralis*, ma, per quanto io mi sappia, l'opera è stata poco o nulla utilizzata non dico nelle scuole, ma dagli stessi professori e dagli scrittori di teologia morale e fin dai professori di medicina pastorale, forse perché cotesta brava gente potrà nei suoi studi prescindere (beati loro !) anche dall'uomo com'è e anche dalla patria. E m'è capitato persino di sentir due di costoro parlar di quest'opera quasi come di un'opera proibita, per quella benedetta teoria sulla impotenza che l'Antonelli sostenne in contrasto col card. Gasparri e con la giurisprudenza rotale. Ma, Dio mio, l'Antonelli non è tutto lì; e ci vuol poco a distinguere tra concetto fisiologico e concetto giuridico della impotenza, e ci vuol poco a capire che il concetto in pratica finisce col prevalere il concetto prevalente nella giurisprudenza, almeno fino a quando le controversie sulla validità del matrimonio costituiranno materia di giudizio ecclesiastico ai sensi dei canoni 1552, § 2, c. 1960.

Comunque la cosa per noi qui importante rilevare è la necessità: 1° di riprendere la trattazione ampia ed esauriente dell'atto morale, cioè dell'atto umano in rapporto all'ordine morale, che è poi l'ordine soprannaturale; 2° di condurre la trattazione in modo tale da tener presenti gli ultimi risultati della sana dottrina antropologica (manchiamo, ad esempio, di un'opera organica italiana di psicologia sperimentale, sebbene tale disciplina abbia apposite cattedre oltre che nella Università Cattolica del Sacro Cuore anche in due Istituti accademici romani, l'Angelico e Propaganda Fide); 3° che inoltre sia condotta in modo da essere facilmente assimilabile ai laici; 4° che venga effettivamente trasfusa nelle opere di diritto, di economia, di sociologia, di politica.

E per far questo occorre che il moralista si tenga a stretto contatto con questi settori scientifici e non rimanga accoccolato sull'albero della sua morale a dormire il sonno del ghiro. Tutta la teorica dell'atto giuridico, del negozio giuridico, lecito o illecito, in diritto privato, criminale, amministrativo, internazionale, quale è elaborata dalla dottrina moderna, risente della mancanza di quelle basi che si trovano nei trattati

morali sugli atti umani (1); e quali danni ciò arrechi alla vita individuale, domestica e sociale è difficile dire; consiglierei su tale argomento la lettura delle sentenze emesse dai tribunali superiori e supremi dei vari paesi, dove accanto a quelle che possono additarsi come esempi fulgidi di logica giuridica, altre ve ne sono, e forse non meno, che rattristano per la ragione opposta.

Anche su tale argomento dell'atto morale, nel senso integrale della parola, noi non ci tratterremo di proposito, rimettendone ad altra sede la trattazione esauriente, ma vogliamo sperare che i rilievi qui fatti di sfuggita bastino intanto a sottolineare l'importanza fondamentale del tema. Se atto morale è l'atto umano in rapporto al fine e quindi alla norma morale, esso va studiato in tutti i suoi elementi, intrinseci ed estrinseci, nella sua genesi psicologica e nella responsabilità che porta con sè. Se l'atto umano geneticamente è definito quello che procede dalla conoscenza e dalla libertà, ognun vede come esso apra due campi immensi alla esplorazione, la quale deve interessarci, non si dimentichi, più che come giudici, come medici e come educatori, per curare, per guarire e per educare o rieducare i nostri fratelli. Non basta dire che la conoscenza deve esser triplice, dell'atto in sé, dell'oggetto e delle circostanze sostanziali, talché non sono rilevanti in morale i così detti atti *primo primi*, né sarebbe omicida chi uccide un uomo credendo di uccidere una lepre, né sarebbe sacrilego chi schiaffeggiasse un sacerdote prendendolo per un laico, né basta dire che il consenso libero nell'atto umano può essere perfetto o imperfetto (per esempio, in piena veglia o nel dormiveglia), volontario attuale, virtuale, abituale o interpretativo, diretto o indiretto (2); ma bisogna rendersi conto e del processo genetico e dei riflessi giuridici di questi elementi, il cui studio deve essere comune e al moralista e al giurista, e al sociologo e all'economista e all'uomo politico.

Così pure la questione della responsabilità degli atti umani offre al moralista l'occasione opportuna per una revisione e una critica a fondo degli odierni orientamenti sulla imputabilità nel campo del diritto penale e della responsabilità per colpa civile, campo lasciato in balìa a tutte

---

(1) Il nesso intimo di tutti questi problemi e in particolare del trattato morale sugli atti umani e del trattato civilistico e canonico sugli atti giuridici puoi vederlo nel nostro *De subiecto juris* e nel *De negotio juridico*.

(2) *Attuale* quando determina immediatamente ad agire e coesiste con l'atto, *virtuale* quando determina sebbene non immediatamente ma a traverso atti di altro genere, non coesiste, ma è presente all'atto che si compie in virtù per influsso della precedente, per quanto non immediata, determinazione volitiva; *abituale* se fu posto inizialmente né fu revocato, sebbene non influisca nell'atto; *interpretativo* se non fu posto, ma sarebbe stato posto se ci si fosse pensato; *diretto* se abbraccia l'oggetto in sé; *indiretto* se lo abbraccia solo nella causa.

le bizzarrie degli estremisti idealisti o materialisti (1). Quando si pensa che a tanto pullular di scuole e di indirizzi i cattolici italiani, i cento e più professori italiani di morale o di diritto non hanno opposto nulla di concreto c'è da sentirsi accapponar la pelle e da meravigliarsi non per le mende in cui può essere incorsa la nostra recente codificazione penale, ma per quella misura che, non ostante tutto, ha nondimeno serbato se non nella formulazione di principii generali nella statuizione dei particolari dettami: e di ciò è giocoforza rendere leale omaggio al buon senso pratico dei legislatori italiani (2). Non si sia facili a condannare e meno ancora a disprezzare, specialmente quando nulla di positivo si contrappone se non il ritornello di venerandi ditterii che non sono compresi; si rimondino essi e si rimettano in funzione della vita moderna; i germi che mons. Latini ha posti nell'operetta veramente classica (3), vibrandovi in sintesi poderose tutta la dottrina criminalistica del tempo, vanno fecondati e sviluppati in rapporto alle risultanze e alle esigenze dottrinali e psicologiche dell'anima contemporanea. Se tanta difficoltà si incontra tra i laici a fare ammettere certi dettami della morale cattolica, è proprio perché manca la solida base dei principii su tale argomento (4): è nostro dovere tenere accesa la fiaccola della sana dottrina e non nasconderla sotto il moggio o sotto i banchi della scuola, ma metterla sul candelabro perché illumini ogni uomo e sia di guida almeno agli onesti e ai sinceri, che non sono pochi. La teorica degli elementi ostativi dell'atto umano va ripresa ed elaborata tesoreggiando l'apporto, cautamente sceverato, della genuina

---

(1) Vedi nell'ultimo fascicolo doppio (maggio–giugno), de « La scuola positiva » C. U. Del Pozzo, *Il fondamento della imputabilità nell'idealismo attuale.*

(2) E debbo inoltre aggiungere che la « Rassegna di Morale e Diritto » ha destato il più vivo interesse e le più larghe simpatie tra i cultori di diritto penale dei varii e opposti indirizzi, assetati più che non sembri di una parola che senza preconcetti di scuola riaccenda tra noi la fiaccola della nostra tradizione italica ricomponendo le reali conquiste dei varii indirizzi nell'unità dell'uomo vero. A tale opera darà notevole contributo il dott. X. Y. facendo conoscere l'uomo com'è; ma non sarebbe male se i cattolici professori di diritto penale e i sacerdoti cultori di morale dessero a tali studi la loro collaborazione sulla citata Rassegna. *Navigare necesse est. . .*

(3) J. Latini, *Juris criminalis philosophica lineamenta*, Marietti, Torino, 1921, né si dimentichi che l'Autore è cresciuto alla scuola del D'Annibale ed ha saputo, come il Maestro, comprendere i tempi suoi e fare del bene ai suoi contemporanei. Notevoli gli studi di P. Gemelli nella « Rivista di diritto penitenziario »; vedi nel fascicolo maggio–giugno 1936, *Il compito dello psicologo nello studio del delinquente*, pagine 415-441.

(4) Si pensi alla cronistoria, all'isterotomia, alla dotta polemica tra il P. Gemelli e il compianto P. Vermeersch su tale materia, alle acute osservazioni del Mancini. *La causalità* per se *e* per accidens *dell'atto volontario con riferimento all'aborto per isterotomia* in « Rassegna di Morale e Diritto », 1935, p. 160–190.

scienza moderna: e se questa scantona, non sarà col tenersene a distanza e con l'ignorarla che potrà neutralizzarsene la funesta efficacia, ma con l'avvicinarsi e studiarla e conoscerla e correggerla sur una base di serenità scientifica; e con la stessa attrezzatura deve essere fatto conoscere l'altro aspetto, l'altra esigenza dell'atto umano, voglio dire l'aspetto e l'esigenza morale; *la moralità dell'atto umano* è la questione che oggi deve essere collocata al primo piano, non come un balocco di monasteri o come vana retorica di sacri oratori d'occasione, ma come realtà insequestrabile dalla vita, una realtà che più s'impone quanto più la si vuole ignorare, una realtà senza la quale non è possibile vivere né in privato né in pubblico; una realtà che non muta per l'arbitrio o l'umore dei potenti o dei prepotenti, ma sta salda sui principii della natura, della storia, della Grazia, della Volontà insomma di Dio.

4. Il quale non si lascia giocare, non ci si faccia illusioni, non lascerà l'azione umana senza quel premio e quel castigo di cui non solo la ragione mostra la logica esigenza, ma Dio stesso ha data la più solenne promulgazione. Or questo della sanzione può sembrare un argomento nuovo nella morale, perché veramente non è consueto ai moralisti recenti; ma nuovo non è e va ripreso e rimesso al suo posto nel suo giusto valore. Anche qui il D'Annibale fu geniale, ponendo nel volume I dopo il trattato delle persone, quello degli atti umani, quello delle leggi, quello della coscienza, quello dei peccati, la mirabile miniatura del Tractatus VI, *De delictis, poenis et censuris*, cui come corona e per manifesta parentela ha aggiunto il trattato delle irregolarità con cui si chiude la parte generale. Beninteso che la sanzione non si esaurisce in queste pene canoniche ma va più alto e ben oltre e riteniamo utile se ne faccia almeno cenno nella morale generale; ma il merito del D'Annibale è nell'avere intuito che un sistema morale senza sanzione sarebbe come una casa senza tetto o un uomo senza testa, così com'è la morale di Kant. Chi direbbe che i nostri moralisti avrebbero finito con l'abbozzare una sistematica così vicina, sia pure solo esteriormente, a quella . . . eterodossa ! Vero è che la nostra teologia morale non può essere staccata dalla dommatica (lo abbiamo già detto in una nota precedente) e che nella dommatica c'è pure il trattato *De novissimis*, i quali potrebbero considerarsi come la sanzione dell'ordine morale, ma è anche vero che il dommatico poco o nulla si preoccupa di presentarli sotto questa luce, perché non sente la esigenza che noi sperimentiamo.

Risulta così abozzata la parte generale della teologia morale e l'emergenza di problemi di sostanza e di forma dai quali il moralista di questo primo mezzo secolo ventesimo deve convergere il suo più

vivo interesse e l'indagine più appassionata se non vuol sequestrarsi dalla vita vissuta, quella della quale Cristo Signore disse: *Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant* (1).

S. R.

(1) Ho ritenute necessarie queste modeste note fugaci perchè non si pensasse che trascurandone io qui la trattazione sistematica dessi poca importanza alla parte generale della Teologia Morale; chi seguirà le sintesi che si vanno svolgendo sulla citata « Rassegna di Morale e Diritto » non tarderà ad accorgersi del contrario; ma il carattere eminentemente pratico di questo nostro « Monitore Ecclesiastico », dove tutto, anche quando apparisca, è motivato da quesiti proposti o necessità segnalate dai nostri lettori dediti per la maggior parte alla vita pastorale, abbiamo sentita l'urgenza di metterci sul terreno della morale speciale.

RECENSIONI

Rassegna di Morale e Diritto, Roma, Via Machiavelli, 50; abbonamento annuo L. 30,30. — Sommario del Quaderno VI, anno II, n. 2 - Giugno 1936.

Sintesi. — I presupposti storici della morale (S. Romani).

Studi. — La condizione giuridica delle chiese (*Continuazione*) (F. Fontana). - L'Inscindibilità dei Patti Lateranensi (*Fine*) (S. Indelicato). - Confronto e limiti fra il pieno dominio e la proprietà superficiaria (*Continua*) (F. Pensavalle).

Note e discussioni. — La ricostruzione dell'Impero di fronte all'eugenica (L. Gualdi). - Ancora in tema di ubbriachezza (G. Averna).

Commentari di morale e diritto. — Medaglioni: Giulio Venzi - Ageo Arcangeli - Arrigo Cavaglieri - Ottone Grandenwitz - Armin Ehrenzweig - Carlo Lyon Caen.

Le svolte della storia: Pax Romana - La Società delle Nazioni - Francia - Germania.

Segnalazioni di opere. — Teologia morale: Ben. Henz. Merkelbach O. P.: *Summae Theologiae moralis*. - R. Bettazzi: *Il casto talamo*. - Diritto canonico vigente: V. Del Giudice: *Instituzioni di diritto canonico*. - Diritto concordatario: P. E. F. Regatillo: *Concordatos*. - Diritto civile pubblico: C. Finzi: *L'autonomia amministrativa ed economica delle assemblee legislative*. - Fr. Mezzina: *Il maleficio da colpa*. - Fr. Gabrielli: *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*. - Diritto corporativo: It. M. Sasso: *Verso la Magistratura dell'economia corporativa*. - Diritto civile privato: G. Bolla: *Mezzadria*. - Diritto commerciale e industriale: A. Giambrocono e M. A. Gozano: *La Marca*. - Diritti stranieri: O. Jonsescu: *Considerațiuni asupra normei juridice*. - Petits précis Dalloz: *Précis de droit civil; Précis de droit international privé*. - Diritto Romano: J. C. Trujilo Arroyo: *Derecho romano comparado con la legislacion colombiana*. - Storia della morale e del diritto: P. A. M. Vellico: *La rivelazione e le sue fonti nel « De Praescriptione Haereticorum » di Tertulliano*. - C. G. Mor: *Scritti giuridici preirneriani*. - M. Roberti: *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, vol. III, parte 4ª: *La famiglia*. - Miscellanea giuridica: A. Levi: *Romagnosi*. - Varii.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16